

STATUTO

ARTICOLO 1 – È costituita l'Associazione denominata "*Consultorio familiare La Famiglia*", di ispirazione cristiana e sorta all'interno della comunità "*Parrocchia S. Pancrazio*" di Giardini Naxos (ME).

L'Associazione, con decorrenza dal 31 gennaio 1998 è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e ha assunto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS che, in conformità al D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ne integra la denominazione e viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., aggiunge alla propria denominazione, "*La Famiglia*", quella di Ente del Terzo Settore (o l'acronimo ETS). L'associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione ETS e gli estremi dell'iscrizione per effetto dell'iscrizione nel RUNTS e con decorrenza dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., cessando in quel momento l'utilizzo dell'acronimo ONLUS per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 102 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Con decorrenza dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., cesseranno di avere efficacia tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione può chiedere alle competenti Autorità il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della legislazione vigente. A tal fine il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sarà una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

L'Associazione ha sede legale a Giardini Naxos, via Pietragoliti n. 7 ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Sicilia. Potranno, tuttavia, essere istituite altre sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – L'associazione non ha scopo politico nè di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria con azioni rivolte ad aiutare la famiglia nella sua formazione, nel suo sviluppo e nella sua integrità, sotto il profilo morale, sociale, psicologico, legale, pedagogico. L'attività dell'associazione viene svolta in particolare a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare ha lo scopo di realizzare:

- a) L'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia;
- b) La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberalmente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convenzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;
- c) La tutela della salute della donna e del concepito;
- d) La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
- e) Lo studio e la diffusione dei temi relativi alla problematica minorile in tutte le sue prospettive operando concretamente per la soluzione di tali problemi;
- f) La cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, nei confronti di realtà che perseguono finalità similari;



g) Tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla Legge 29.07.1975 nr. 405 e dalla Legge Regionale 24.07.1978 nr. 21;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. La Clausola contenuta in questo comma cesserà di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e con efficacia decorrente dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., l'associazione continuerà a non avere scopo di lucro e a perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali di interesse generale (nell'ambito delle quali rientrano tutte le attività specificate nei capoversi precedenti):

- interventi e servizi sociali (art. 5 comma 1 lett. a decreto legislativo 117/2017)
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b decreto legislativo 117/2017)
- prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c decreto legislativo 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo (art. 5 comma 1 lett. n decreto legislativo 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 comma 1, lett. w decreto legislativo 117/2017).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Le attività diverse saranno definite con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione potrà organizzare corsi di formazione, dibattiti, seminari e manifestazioni culturali in genere, promuovere la pubblicazione di scritti atti allo scopo ed assumere ogni opportuna iniziativa. Il Consultorio attraverso il quale si realizzano i fini dell'Associazione potrà essere presidio di gestione diretta e convenzionata dalle unità sanitarie locali e potrà stipulare convenzioni con dette unità, con enti sanitari e con enti di altro tipo.

ARTICOLO 3 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

La durata di tutte le cariche è regolata dal presente Statuto. Con delibera dell'Assemblea dei Soci e a seguito di adozione di apposito regolamento, potrà essere corrisposto un compenso all'Amministratore. L'importo del compenso è stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Oltre i suddetti organi, l'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.

del
u: 10
D

Provvederà, altresì, alla nomina dell'organo di controllo ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di Controllo designato ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, sarà monocratico e svolgerà le funzioni ad esso espressamente assegnate dall'art. 30 e, ove necessario, sussistendone i presupposti di legge, quelle di cui all'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Provvederà, altresì, alla nomina del revisore legale dei conti ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La nomina dell'Organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale dei conti è demandata all'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 4 – Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Associazione, pertanto, prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per sostenere le iniziative dell'Associazione, i soci sono tenuti a versare annualmente una quota sociale che verrà stabilita dall'Assemblea.

Essi sono tenuti, altresì, ad impegnarsi direttamente e fattivamente per la migliore realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Gli associati sono posti all'interno dell'associazione in condizione di pari opportunità ed eguaglianza nei diritti. Compito fondamentale di ogni associato è quello di partecipare e promuovere le iniziative dell'associazione in ordine alle finalità che essa si propone; qualunque comportamento contrario, accertato dall'organo amministrativo, sarà causa di esclusione.

ARTICOLO 5 – Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

Province/State

- a) per dimissioni;
- b) per mancata partecipazione alle iniziative dell'Associazione protrattasi oltre sei mesi;
- c) per attività contraria o difforme dai fini dell'Associazione, nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che cessa di essere tale per qualsiasi motivo non potrà pretendere nulla dall'Associazione a nessun titolo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile né rivalutabile, se non nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria ogni qualvolta lo richiede il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci o su iniziativa del Presidente, il quale provvede alla convocazione.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o PEC con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati ai recapiti risultanti dal Libro degli Associati all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni adottate debbono essere affisse presso la sede sociale.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare e votare tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che potrà tenersi dopo che sia trascorsa un'ora dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, di trasformazione, fusione, scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è riconosciuto agli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio anche per delega; non potrà avere tuttavia più di due deleghe.

ART. 7 - L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

di Messine

Sono devolute all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze: modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione; trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'associazione.

In ogni assemblea sarà nominato un segretario che redigerà il verbale della seduta. Tale nomina non sarà necessaria ove il verbale venga redatto da notaio.

ARTICOLO 8 – Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

La nomina di due membri del Consiglio Direttivo è attribuita alla Parrocchia San Pancrazio di Giardini Naxos, ente religioso civilmente riconosciuto. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea fra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

Ottemperando a quanto statuito dall'Art. 26 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e con decorrenza dall'effettiva iscrizione e operatività del RUNTS, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni di un Consigliere o di suo impedimento permanente, il Consiglio procederà alla sostituzione con altro membro che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta anche di un consigliere. Esso è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri, tra i quali il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 9 – Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, cui è demandato il compito di organizzare tutte le attività e di prendere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento degli scopi dell'associazione ed è quindi autorizzato a porre in essere e deliberare tutti gli atti inerenti, necessari ed opportuni per tale conseguimento. In particolare gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) l'ammissione all'associazione di nuovi associati e l'esclusione nelle ipotesi statutariamente previste;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme statutarie;
- d) l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e la cura dell'incremento dello stesso;
- e) in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predisporre il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;



- f) al raggiungimento delle soglie che ne sanciscono l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 14 Decreto legislativo 117/2017, predispone, anche avvalendosi dell'apporto dei professionisti necessari e dell'Organo di Controllo ove nominato, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;
- g) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 decreto legislativo 117/2017 nella nota integrativa al bilancio;
- h) nomina il Segretario e l'Economo anche tra non soci e se non soci ne stabilisce i relativi compensi;
- i) nomina i collaboratori ed impiegati fissandone i compensi;
- j) può stabilire compensi in favore di professionisti impegnati nel Consultorio;
- k) nomina tra i suoi membri il Vicepresidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 10 – Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e del Consultorio, nonché quella dei gruppi di esperti, in conformità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Nello svolgimento del suo incarico, il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione dell'Associazione, compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, rilasciando relativa quietanza, nonché di accendere finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti e riscuotere somme e mandati di pagamento rilasciandone quietanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Tali deleghe non saranno opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - L'Associazione trae i mezzi economici:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai lasciti e donazioni in denaro o in natura;
- c) da offerte e sovvenzioni fatte da privati o da Enti;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) dai contributi o corrispettivi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche private;
- f) dai rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni stipulate con enti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione di attività istituzionali dell'Associazione;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- h) da entrate derivanti da eventuali attività connesse alle istituzionali o da attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Le Clausole contenute in questa lettera cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto;
- i) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Le Clausole contenute in questa lettera comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto;
- j) da entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, da svolgersi nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti

Agencia delle Entr-
1992

dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Tale previsione statutaria entrerà in vigore solo nei termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 117/2017.

Non possono essere eseguiti lavori, né possono essere effettuate spese se non vi sia la corrispondente copertura finanziaria.

ARTICOLO 12 – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse ex art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predispone il bilancio d'esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'Associazione provvederà alla tenuta delle scritture contabili e, ove necessario per il raggiungimento delle soglie di legge, alla redazione del Bilancio Sociale secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 117/2017, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e con efficacia decorrente dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13 – Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: la richiesta di esame deve essere formulata in maniera espressa e motivata e deve essere protocollata presso la sede dell'Associazione; alla domanda il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, risponde entro trenta giorni. Il diritto di esame comprende il diritto di visionare i libri e riguarda l'intero contenuto dei libri

sociali; il diritto del socio di esaminare i libri sociali si estende anche al diritto di visionare gli estratti di atti e documenti aventi funzione di completamento dei verbali, e perciò anche l'elenco degli interventi e delle deleghe anche al fine di verificare chi ha concorso all'approvazione delle delibere assembleari.

ARTICOLO 14 – L'attività del Consultorio di cui all'art. 4 del presente Statuto si articolerà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo che dovrà comprendere e coordinare i seguenti settori:

medico, psicologico, sociologico, giuridico, organizzativo, morale pedagogico.

ARTICOLO 15 - L'associazione, nello svolgimento della sua attività, potrà avvalersi di volontari che potranno mettere a disposizione dell'Ente il proprio tempo e le proprie capacità, secondo le forme e le modalità espressamente disciplinate dall'art. 17 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, cui si fa integrale riferimento.

I volontari verranno iscritti in appositi registri se svolgeranno la loro attività in modo non occasionale.

Le condizioni e i limiti massimi di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario e documentate per l'attività prestata sono preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ARTICOLO 16 - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa non può essere sciolta se non con delibera dell'assemblea straordinaria presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e con efficacia decorrente dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 17 – Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposti qualora non sia possibile risolverle in via amichevole o con l'intervento degli organi dell'Associazione, ad un Collegio arbitrale, il quale giudicherà senza formalità di procedura e secondo equità. Il Collegio sarà costituito da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti.

ARTICOLO 18 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio e soggiorno il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

I consiglieri del Collegio Sindacale possono intervenire in tutte le riunioni sia di Assemblea che del Consiglio Direttivo.

Stampa
20/10/2017
P. P.



Uff. Entrate - Direzione
Ufficio Territoriale di

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e la esigenza dei valori e dei titoli di proprietà sociali e, pertanto, procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e quant'altro previsto dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 19 -Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile oltre che dalle leggi vigenti in materia e dalle norme il cui rispetto è derivante da rapporti con la pubblica amministrazione.

Atto n. 10/17



*10/17
credito*

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos

Allegato n. 1

All'atto registrato il 11.09.2025

Al n. 104 serie 34

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Firrarello

Provvedimento di delega n. 6155 del 30.09.2025



20/10

